

ITALIA

Informativa in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e contributi previdenziali

Lei è stato invitato a partecipare all'investimento in azioni di Airbus SE nell'ambito del "**2024 Airbus Employee Share Ownership Plan**" (**ESOP 2024**).

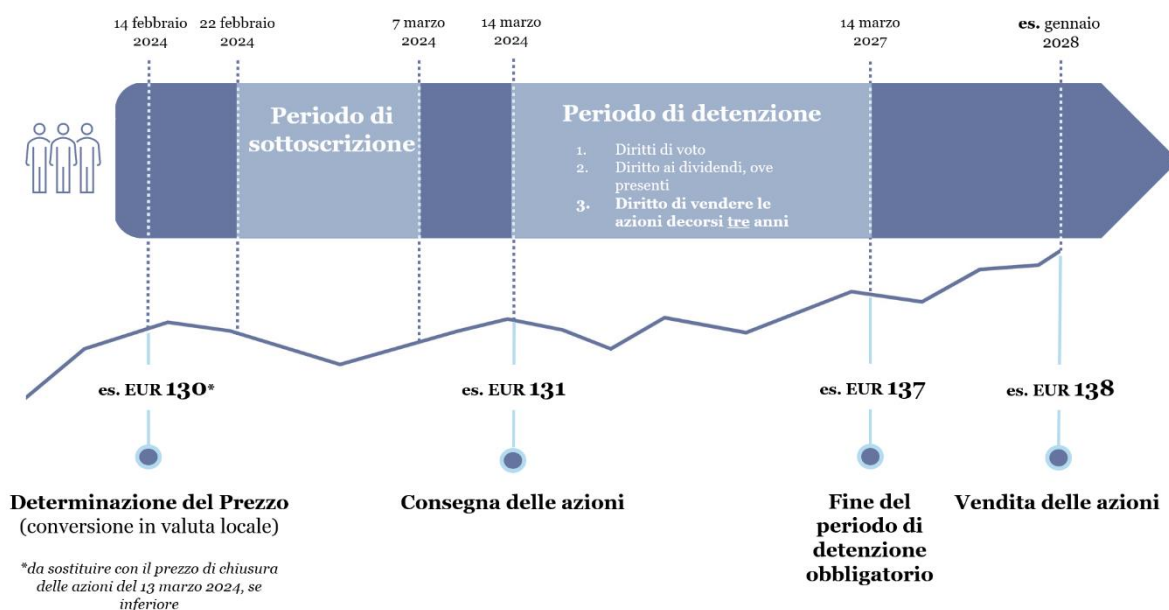
Scopo della presente Informativa è fornirLe un quadro generale delle implicazioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e contributi previdenziali derivanti dalla Sua partecipazione al piano **ESOP 2024**.

Le implicazioni IRPEF e previdenziali indicate nel prosieguo troveranno applicazione, nel caso in cui Lei soddisfi continuamente le seguenti condizioni:

- sia residente in Italia e sia soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche in Italia; e
- svolga la sua attività professionale esclusivamente in Italia; e
- sia soggetto al regime di previdenza statale obbligatoria in Italia; e
- sia un cittadino non americano.

Le informazioni che seguono si fondano sulla normativa in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e previdenza sociale in vigore in Italia al **Gennaio 2024**. Segnaliamo che tale normativa è soggetta a modifiche, passibili di incidere sul trattamento IRPEF e/o previdenziale descritto nel prosieguo. La presente Informativa viene fornita a scopo meramente illustrativo. Non si applica nel caso in cui Lei si trovi in una situazione di mobilità.

Illustrazione



Questo schema ha carattere meramente illustrativo e non ha lo scopo di prevedere il futuro valore di mercato delle azioni di Airbus.

IMPORTANTE

L'andamento del prezzo delle azioni sul mercato azionario non è prevedibile. Nell'assumere la sua decisione di investimento, dovrà tener presente che il prezzo delle azioni di Airbus potrà variare al rialzo o al ribasso. Airbus non potrà fornirLe alcuna assistenza finanziaria e/o fiscale. In caso di dubbi sulla sua partecipazione a ESOP 2024, La invitiamo a rivolgersi al suo consulente di fiducia.

1. Tassazione all'atto della sottoscrizione delle azioni Airbus

A norma del piano ESOP 2024, Lei pagherà il prezzo di sottoscrizione di un numero di azioni di Airbus (**Azioni di Sottoscrizione**) e riceverà gratuitamente ulteriori azioni di Airbus (**Azioni Corrispondenti**), riducendo in tal modo il costo di acquisizione per azione.

- Sarà generato un utile imponibile pari alla differenza tra il "valore normale" di tutte le azioni da Lei ricevute (Azioni di Sottoscrizione e Azioni Corrispondenti) ed il prezzo di sottoscrizione versato:

$$\text{Utile imponibile} = \text{valore di mercato dell'azione} \times \text{numero totale di azioni ricevute} - \text{prezzo totale corrisposto per l'acquisto}$$

Ai fini fiscali, il "valore normale" è costituito dalla quotazione media delle azioni di Airbus SE nel periodo compreso tra la data di acquisizione (ossia, la data di consegna delle azioni e del subentro delle azioni nella sua sfera giuridica, fissata per il 14 marzo 2024) e la medesima data del mese precedente.

Tale utile è soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ad **aliquote progressive attualmente comprese tra il 23% e il 43%, oltre all'addizionale regionale** (con aliquota normalmente compresa tra 0,7% e 3,33%, a seconda della regione di residenza del dipendente, anche progressiva) **e comunale** (ove applicabile con aliquota normalmente compresa tra 0% e 0,9% a seconda del comune di residenza del dipendente).

E' inoltre **soggetto al pagamento dei contributi previdenziali** con un'aliquota **all'incirca del 10%**, con un possibile tetto di contribuzione annuo.

Tuttavia, in ciascun anno solare vige **l'esenzione dagli oneri fiscali e previdenziali sino a concorrenza dell'importo di EUR 2.065,83**.

Se il "valore normale" di tutte le azioni ricevute ed il prezzo di sottoscrizione corrisposto superano nell'anno solare l'importo di € 2.065,83, la quota eccedente configura reddito da lavoro dipendente ed è soggetta, nell'anno di sottoscrizione, alle imposte sul reddito ed ai contributi previdenziali previsti dalla normativa secondo le aliquote suindicate.

L'importo delle imposte e dei contributi previdenziali a suo carico **sarà ritenuto alla fonte** sulla sua retribuzione e dichiarato dal suo datore di lavoro.

- Inoltre, Lei potrà beneficiare dell'agevolazione offerta dal suo datore di lavoro per il pagamento del prezzo di sottoscrizione. Il datore di lavoro provvederà ad anticipare l'importo totale della sottoscrizione, che sarà rimborsato in una o tre rate del medesimo importo detratte mensilmente dalla sua retribuzione.

Tale agevolazione di pagamento si qualifica come *fringe benefit* e concorre alla formazione del reddito imponibile. Il *fringe benefit* corrisponde al 50% della differenza tra il Tasso Ufficiale di Sconto e l'importo degli interessi calcolati in base all'aliquota applicata dal datore di lavoro (i.e. zero). **Tale importo è imponibile come reddito da lavoro dipendente** ed è pertanto soggetto ad IRPEF, altre addizionali e contributi previdenziali.

2. Tassazione durante il periodo di detenzione delle azioni di Airbus

Le azioni di Airbus dovranno essere detenute per un periodo di almeno **tre anni**. Per tutto il periodo della detenzione, gli eventuali dividendi distribuiti da Airbus SE saranno soggetti a imposizione fiscale.

- I dividendi saranno soggetti a ritenuta d'acconto nei Paesi Bassi e successivamente imponibili nel Suo paese.

a. Tassazione dei dividendi nei Paesi Bassi

Secondo la normativa olandese, i dividendi corrisposti da Airbus sono soggetti a ritenuta d'acconto nei Paesi Bassi in sede di dichiarazione degli stessi da parte dell'assemblea generale degli azionisti. L'aliquota della ritenuta d'acconto olandese è del 15%.

b. Tassazione dei dividendi in Italia

Ai sensi della normativa fiscale italiana, i dividendi sono soggetti a imposta sul reddito con **un'aliquota del 26%**.

Dal momento che le azioni saranno depositate in un conto azionario gestito da Société Générale Securities Services e non presso un intermediario residente in Italia che agisce come sostituto d'imposta, dovrà dichiarare i dividendi in sede di dichiarazione dei redditi e dovrà provvedere al versamento dell'**imposta sostitutiva** del 26%.

L'imposta sostitutiva si applicherà sull'importo lordo dei dividendi, ossia, prima della detrazione della ritenuta d'acconto olandese. Lei non potrà vantare un credito d'imposta sulla ritenuta d'acconto versata nei Paesi Bassi in quanto il meccanismo del credito d'imposta si applica unicamente nei casi di tassazione ordinaria (ossia non in caso di applicazione dell'imposta sostitutiva) ¹.

In Italia non si applicano contributi previdenziali alle plusvalenze.

- In aggiunta, l'imposta patrimoniale ("**IVAFE**") si applica in misura dello 0,2% sul valore di mercato delle azioni detenute all'estero rilevato alla fine di ciascun anno fiscale (o al termine del periodo di detenzione, nel caso in cui le azioni siano vendute prima della fine dell'anno).

E' concesso un credito d'imposta per eventuali imposte sulle attività detenute all'estero applicata sulle azioni, sino a concorrenza dell'importo dell'imposta patrimoniale italiana.

Tale imposta dovrà essere versata dal dipendente attraverso il Quadro RW del Modello Redditi Persone Fisiche.

3. Tassazione all'atto della vendita delle azioni di Airbus

Le azioni acquistate nell'ambito del piano ESOP 2024 non potranno essere vendute o trasferite per un periodo di **tre anni**. In pratica, le azioni potranno essere cedute a partire **dal 15 marzo 2027**. Il termine del periodo di detenzione non configura un evento imponible.

La tassazione avverrà all'atto della vendita delle azioni, in caso di plusvalenze. In caso di minusvalenze, queste potrebbero essere detratte da plusvalenze realizzate nel medesimo anno fiscale. Le eventuali minusvalenze non utilizzate potranno essere portate a nuovo ed essere compensate con redditi della medesima tipologia nei quattro anni fiscali successivi.

¹ Si noti che tale conclusione potrebbe variare alla luce della più recente giurisprudenza.

La plusvalenza sarà pari alla differenza tra i proventi lordi della vendita alla data della vendita ed il valore fiscale delle azioni.

Utile imponibile = proventi della vendita – costo fiscalmente riconosciuto delle azioni (i.e. prezzo di sottoscrizione aumentato dell'eventuale importo tassato alla sottoscrizione e degli altri costi inerenti all'acquisto, ad esempio commissioni di intermediazione)

La plusvalenza sarà soggetta a **imposta sostitutiva al tasso fisso del 26%**.

Dovrà provvedere a indicare le plusvalenze in sede di dichiarazione dei redditi e al pagamento della pertinente imposta sostitutiva.

4. Obblighi dichiarativi

Fintantoché le Azioni saranno depositate in Francia, al termine di ciascun anno fiscale o del relativo periodo di detenzione, sarà necessario, ai fini del controllo fiscale, dichiarare le Azioni detenute nella sezione RW del Modello dei Redditi per le Persone Fisiche, o modello analogo in caso di esenzione dall'obbligo di compilazione della dichiarazione dei redditi. Le azioni si qualificano come investimenti esteri ai fini della dichiarazione in Italia.

Tale obbligo può non trovare applicazione nel caso in cui un intermediario con sede in Italia sia incaricato dell'incasso degli utili derivanti dalle azioni, ove gli stessi siano soggetti a ritenuta d'acconto o imposta sostitutiva in Italia da parte dell'intermediario stesso.

Dal momento che le azioni saranno depositate in un conto azionario gestito da Société Générale Securities Services in Francia, in Italia si applicherà, al termine dell'anno di riferimento (o del periodo di detenzione, nel caso in cui le Azioni siano vendute prima della fine dell'anno solare), una patrimoniale dello 0,2%, generalmente applicabile ai prodotti finanziari detenuti all'estero da persone fisiche residenti in Italia. La base imponibile è data dal valore di mercato dei prodotti finanziari (ovvero, in sua assenza, dal loro valore nominale o di rimborso) al termine di ciascun anno fiscale, ovvero, se non più detenuti alla fine dell'anno, al termine del periodo di detenzione.

La potenziale doppia imposizione viene evitata consentendo ai residenti italiani di portare le imposte sul patrimonio netto pagate all'estero, ove presenti, in compensazione dell'imposta patrimoniale italiana, sino a concorrenza dell'importo della stessa.

* * *